



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 122 del 14/06/2021

Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica

Firmato da: Carmela Fiola; Erasmo Mortaruolo; Gennaro Oliviero; Loredana Raia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

Proposta di Legge

**NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI
BONIFICA**

A firma di



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

Relazione Descrittiva

La presente Proposta di legge è finalizzata ad adeguare la vigente disciplina legislativa regionale in materia di Consorzi di bonifica ai più attuali orientamenti di politica territoriale, secondo i quali alla bonifica integrale va riconosciuta polivalenza funzionale con riferimento specifico alla conservazione e difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla provvista e gestione delle acque e prevalente uso irriguo e alla salvaguardia dell'ambiente.

In particolare nella bonifica integrale oggi rientrano tutte quelle azioni e quegli interventi che contribuiscono alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

Ciò in adesione ai principi europei racchiusi nelle direttive 2000/60 e 2007/60, rispettivamente, sulla gestione delle acque e sulla difesa dalle alluvioni, ai principi fondamentali sanciti nelle leggi statali disciplinanti il settore della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche e della tutela dell'ambiente, nonché ai principi definiti nel Protocollo di Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.

In tale protocollo lo Stato e le regioni, alla luce degli orientamenti europei e secondo i principi costituzionali e ordinamentali del nostro Paese, riconoscono il percorso evolutivo dell'attività di bonifica a causa delle trasformazioni socio-economiche e territoriali che nel nostro Paese hanno imposto alle azioni della bonifica un adeguamento rilevante per dare risposte efficaci alle mutate esigenze. In tale contesto la bonifica ha assunto carattere multisettoriale e polivalenza funzionale, contribuendo sul territorio al perseguimento di fondamentali obiettivi che vanno dalla difesa e conservazione del suolo, alla provvista, utilizzazione e distribuzione delle acque a usi multipli anche se prevalentemente irrigui, alla tutela ambientale. Il nuovo ruolo è oggi riconosciuto alla bonifica sia dalla legislazione nazionale, che dal citato protocollo di intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008 e da tutta la legislazione regionale che si è adeguata (dal Friuli Venezia Giulia, al Veneto, alla Toscana, alla Lombardia, alla Puglia, all'Emilia Romagna, alla Calabria, etc.).



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

Ne è discesa una valorizzazione, sia nelle leggi nazionali che nelle leggi regionali, dell'istituto consortile in ragione, non solo, della presenza garantita sui territori, indispensabile in relazione alle funzioni relative al suolo ed alle acque, ma anche per la fondamentale caratteristica istituzionale di enti di partecipazione e di autogoverno che operano su ambiti definiti idraulicamente, rientranti fra le istituzioni di sussidiarietà a garanzia costituzionale, che assicurano quella prossimità territoriale che garantisce diretta conoscenza dei relativi bisogni.

Pertanto, tenuto conto che la vigente Legge regionale campana sulla bonifica risale al 2003 (L.r. 4/2003), è necessario procedere al suo adeguamento. Con la presente Proposta di legge si intende perseguire tale obiettivo, come emerge dai diversi articoli di cui essa si compone.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

Relazione Finanziaria

Agli oneri della presente legge si fa fronte mediante le risorse stanziare nel bilancio 2021/2023. Per l'annualità 2021 si fa fronte mediante riprogrammazione delle residue risorse allocate alla Missione 16, Programma 1, Titoli 1 e 2, e alla Missione 9, Programma 1, Titoli 1 e 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2022 si fa fronte agli oneri:

- a) per l'acquisizione delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 13, comma 5, con uno stanziamento annuo di euro 50000 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1;
- b) per le più urgenti attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica idraulica di cui all'art. 13 comma 2, con uno stanziamento annuo di euro 50000 sulla Missione 9, Programma 1, distinto in euro 50000 sul Titolo 1 (manutenzione straordinaria) e euro 50000 sul Titolo 2 (altre spese);
- c) per le attività di manutenzione straordinaria delle opere irrigue di cui all'articolo 13 comma 3, con uno stanziamento annuo di euro 50000 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2;
- d) per le attività di cui all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5 e per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 9, con uno stanziamento di euro 50000 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, in adesione ai principi di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà, promuove e attua, attraverso i Consorzi di bonifica, la bonifica idraulica quale attività pubblica permanente di difesa del suolo, di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente, finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale.
2. La Regione riordina i Consorzi di bonifica, in adempimento all'articolo 27 del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e al Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, e in conformità ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale in materia di difesa del suolo e di sviluppo rurale, e riorganizzandone le funzioni al fine di migliorarne l'efficienza e di garantire il risanamento finanziario.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Comprensorio di bonifica: ambito territoriale di operatività del Consorzio di bonifica.
2. Reticolo di gestione: l'insieme dei corsi d'acqua fortemente modificati e artificiali compresi nel comprensorio di bonifica, di gestione consortile.
3. Perimetro di contribuenza: il perimetro, compreso nel comprensorio o coincidente con esso, includente tutte e sole le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica.
4. Beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili dalle attività del consorzio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore dei medesimi immobili, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere pubbliche di bonifica. Esso si distingue in:
 - a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio arrecato agli immobili dagli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere;
 - b) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio arrecato agli immobili dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere, finalizzato a contenere i fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

- c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio arrecato agli immobili dalla distribuzione di acque irrigue;
 - d) beneficio di collettamento, individuato nel vantaggio derivante dall'utilizzazione delle opere di bonifica come recapito di acque reflue depurate e di acque meteoriche provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, anche esterni al comprensorio di bonifica.
5. Manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato ed a gestire in efficienza il reticolo di gestione, le reti irrigue e le opere realizzate. Essa si distingue in:
- a) ordinaria: le attività finalizzate al mantenimento dell'efficienza delle opere, del reticolo di drenaggio, degli impianti e delle reti irrigue, oggetto di programmazione e svolte in modo continuativo, come diserbo, decespugliamento, espurgo, riparazioni localizzate delle opere di difesa idraulica e delle reti irrigue;
 - b) straordinaria: le attività, di ripristino, ricostruzione e adeguamento delle opere di bonifica, come rimozione di interrimenti e rifiuti, ricostruzione di sponde, argini e opere di difesa idraulica, consolidamento e ri-funzionalizzazione di opere danneggiate, modifica delle sezioni idrauliche, adeguamento degli impianti, sostituzione di tratti delle reti irrigue.
6. Interventi strutturali sulla rete: il complesso degli interventi di adeguamento della rete di drenaggio su scala di bacino o sottobacino idrografico, ovvero di adeguamento della rete di prelievo, adduzione, sollevamento e distribuzione delle acque su scala di distretto irriguo, come ampliamento dei canali, realizzazione di drizzagni, inserzione di vasche di laminazione e canali circondariali, nuovi impianti e reti di irrigazione.
7. Distretto irriguo: insieme delle proprietà rurali servite da una rete irrigua consortile alimentata dalla stessa adduttrice.

Articolo 3

(Opere pubbliche di Bonifica)

Sono definite opere di bonifica, se ricadenti nei perimetri di contribuenza dei Consorzi di Bonifica:

- a) i corsi d'acqua demaniali fortemente modificati e artificiali elencati nel piano di classifica e le relative opere di stabilizzazione, difesa e regimazione;
- b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque per prevalenti fini agricoli;
- d) le opere di sistemazione e di consolidamento dei versanti, di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
- f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

- g) le opere di sistemazione idraulico-agraria e di moderazione delle piene;
- i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

Articolo 4
(Attività di bonifica)

1. Costituiscono attività di bonifica:

- a) il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il drenaggio delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua, la provvista e l'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche per prevalenti usi agricoli ed energetici, nonché ad adeguare, completare, mantenere e gestire le opere di bonifica già realizzate;
- b) la vigilanza e la sorveglianza delle opere di bonifica ai sensi del R. D. 9 dicembre 1937 n. 2669.

Articolo 5
(Opere di bonifica di competenza privata)

- 1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e di mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o le opere comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e per evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
- 2. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina dell'art. 140 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1942 n. 183.
- 3. Se i proprietari non eseguono le opere a cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvede il Consorzio di bonifica competente per territorio, a spese dei proprietari inadempienti.
- 4. I lavori di manutenzione di competenza privata possono essere, a richiesta e a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio di Bonifica, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa e il riparto tra le proprietà interessate, dando poi esecuzione alle opere.

Articolo 6
(Modificazione dei comprensori)

- 1. La Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale la modifica dei comprensori di bonifica o la fusione di più comprensori di bonifica, in coerenza con le attribuzioni stabilite dall'art. 4 della legge regionale 30 settembre 2008 n. 12 e dall'art. 1, comma 40, della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27, al fine di:



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

a) ottimizzare le attività dei Consorzi in funzione della morfologia e dell'idrografia del territorio e delle condizioni di rischio idrogeologico e idraulico;

b) razionalizzare le attività dei Consorzi in ragione delle esigenze di economicità delle gestioni.

Le modifiche e le fusioni dei comprensori di bonifica sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale ed entrano in vigore con la pubblicazione sul BURC.

2. Fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1 permangono i preesistenti comprensori e perimetri di contribuenza dei Consorzi di bonifica.

TITOLO II
CONSORZI DI BONIFICA

Articolo 7

(Natura giuridica e ordinamento)

1. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi eletti dai consorziati. Sono enti pubblici economici con autonomia funzionale, dotati di potere regolamentare, che operano nel rispetto delle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. Tutti i proprietari di immobili rientranti nel comprensorio di un Consorzio di bonifica sono consorziati e partecipano obbligatoriamente al Consorzio. Tutti i proprietari di immobili che traggono beneficio ai sensi dell'articolo 2 comma 4 dall'attività di bonifica sono consorziati contribuenti e i relativi immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza.

3. I Consorzi di bonifica svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali e regionali e dallo Statuto, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, e con le altre Autorità pubbliche operanti sul territorio.

4. I Consorzi di bonifica partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di bonifica, difesa del suolo e irrigazione e collaborano con la Regione e l'Autorità di bacino distrettuale e gli Enti locali alla pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi di bonifica, difesa del suolo e irrigazione.

5. I Consorzi di bonifica sono i soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori e delle opere di bonifica, della pianificazione di bacino predisposta dalle competenti Autorità di Bacino e della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo.

6. I Consorzi di Bonifica possono accendere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la progettazione e l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, la gestione e l'esercizio degli impianti, la progettazione e l'esecuzione di nuove opere e impianti, nonché per



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

attività istituzionali. I mutui sono garantiti con delega di pagamento sulle entrate derivanti dai contributi consortili.

Articolo 8

(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica, nei rispettivi comprensori e relativamente alle opere di bonifica di cui all'art. 3, svolgono le funzioni amministrative di competenza regionale di cui all'art. 89, comma 1, lettere a), c) e d) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 :
2. Le attività di manutenzione ordinaria e di esercizio delle opere di bonifica sono eseguite dai Consorzi di bonifica autonomamente, come manutenzione programmata, in conformità al piano generale di bonifica e di riassetto del territorio e del piano triennale di cui all'art. 9. Il loro costo è ripartito tra i consorziati le cui proprietà ricadono entro il perimetro di contribuenza.
3. Le attività di manutenzione straordinaria e gli interventi strutturali sulla rete delle opere pubbliche di bonifica e sulle reti irrigue sono eseguiti dai Consorzi di bonifica, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio e del piano triennale di cui all'art. 9 comma 6, su concessione della Regione o dello Stato.
4. Ai Consorzi di bonifica possono essere assegnati ulteriori compiti, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture tese a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, al risparmio della risorsa idrica e al risanamento delle acque ai fini dell'utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti e con oneri a carico degli stessi.
5. La Regione e gli enti locali possono affidare ai Consorzi di bonifica, con oneri a proprio carico, la progettazione e l'esecuzione di interventi di cui ai commi precedenti, anche al di fuori dei comprensori di bonifica, purché in aree idraulicamente ad essi connesse o funzionali. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche i soggetti cui saranno affidate, dopo la fase di esecuzione, la gestione delle opere e le relative risorse finanziarie.
6. I Consorzi di bonifica hanno facoltà, nel rispetto dell'articolo 166, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.
7. I Consorzi hanno la facoltà di utilizzare le fonti energetiche rinnovabili per la riduzione dei costi di gestione. L'introito derivante è destinato a compensare il costo della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 5, necessaria al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica e irrigue.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

8. I Consorzi di bonifica partecipano alle attività di protezione civile e a quelle conseguenti a calamità naturali, secondo le direttive delle strutture amministrative regionali competenti e mediante intese che definiscono le modalità operative e il finanziamento delle azioni e degli interventi ad essi assegnati.

9. I Consorzi di bonifica possono essere individuati quali soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, delle attività previste nella programmazione negoziata oggetto dei contratti di fiume di cui all'articolo 17.

10. I Consorzi di bonifica inoltre provvedono:

- a) all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati e a spese degli stessi, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani generali di bonifica e di tutela del territorio;
- b) alla costruzione e alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti;
- c) al ripristino, secondo le direttive della Regione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali;
- d) al rilascio delle autorizzazioni idrauliche, all'esercizio delle funzioni di vigilanza e allo svolgimento dei compiti di Autorità idraulica di cui ai RR.DD. n. 368/1904, 523/1904 e 2669/1933, per il reticolo idrografico di loro competenza, all'irrogazione delle sanzioni, i cui proventi sono utilizzati per migliorare la funzionalità idraulica e idrogeologica del reticolo idrografico nel comprensorio di bonifica;
- e) al rilascio delle concessioni d'utilizzazione dei beni del demanio idrico assegnato alla loro gestione, i cui canoni sono utilizzati per migliorare la funzionalità idraulica e idrogeologica del reticolo idrografico nel comprensorio di bonifica;
- f) al rilascio dei pareri idraulici per la realizzazione di impianti serricoli nel comprensorio consortile ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale del 24 marzo 1995, n.8;
- g) al rilascio di parere vincolante sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio consortile.

11. Ai fini del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, i Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere di bonifica e a quelle la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti, e rivestono il ruolo di Autorità espropriante.

12. I Consorzi di Bonifica sono responsabili unici della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di rispettiva competenza, ai fini di eventuali risarcimenti di danni a terzi per esondazione. Sono responsabili della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria solo quando questi siano stati a essi affidati in concessione dalla Regione o dallo Stato. Nel caso si verifichino danni da esondazione, i terzi danneggiati potranno perciò rivalersi, sempre che l'evento responsabile dell'esondazione non sia di carattere eccezionale,



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

nei confronti dei Consorzi di Bonifica, per i corsi d'acqua di rispettiva competenza, quando il danno risulti provocato da carenza di manutenzione ordinaria, ovvero da mancata o carente esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria affidati in concessione dalla Regione.

Il danno potrà comunque essere risarcito quando siano verificate le seguenti condizioni:

- a) la domanda di risarcimento sia stata presentata entro e non oltre i dieci giorni successivi all'esondazione;
- b) nella domanda di risarcimento siano riportati il titolo di possesso degli immobili danneggiati, gli estremi catastali, la descrizione dei danni ricevuti;
- c) lo stato di fatto dei luoghi interessati dall'esondazione, delle colture, degli allevamenti, dei beni di proprietà dell'istante non sia stato modificato nei 30 giorni successivi all'evento, al fine di consentire il sopralluogo tecnico del personale consortile;
- d) entro 90 giorni dall'evento sia presentato il consuntivo delle spese sostenute per il ripristino dello stato antecedente l'evento, corredato della documentazione fiscale relativa;
- e) le opere, infrastrutture e pertinenze agricole danneggiate non siano state realizzate abusivamente o in difformità alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste.

13. Allo scopo di conseguire economie di gestione e di avvalersi di competenze presenti sul territorio, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese e operanti nel comprensorio, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 9

(Piani generali di bonifica e di tutela del territorio)

1. I piani generali di bonifica e di tutela del territorio sono gli atti programmatici ai quali si conformano le attività di competenza dei Consorzi di bonifica nei rispettivi comprensori, entro i quali costituiscono strumento attuativo del piano di bacino e strumento programmatico della Regione in materia di difesa del suolo. Essi sono elaborati dai Consorzi di Bonifica su finanziamento della Regione e d'intesa con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.

2. I piani generali di bonifica e di tutela del territorio contengono:

- a) il quadro generale degli interventi previsti sulle opere pubbliche di bonifica, organizzato sulla base di programmi di adeguamento delle opere e di schemi di manutenzione programmata che definiscano la natura e la periodicità degli interventi in base all'importanza delle opere e alla rilevanza delle condizioni di rischio idraulico e idrogeologico;
- b) il quadro generale degli interventi di valorizzazione dei diversi ambiti del comprensorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

3. Entro 180 giorni dalla erogazione del finanziamento regionale il Consorzio di bonifica predispone il piano generale di bonifica e di tutela del territorio e lo trasmette ai Comuni i cui territori ricadono nel comprensorio, i quali possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Il Consorzio esamina le osservazioni e le proposte di modifica previste dal comma 3 e, ove le ritenga meritevoli di accoglimento, provvede ad adeguare il Piano nei sessanta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni. Entro il predetto termine il Consorzio trasmette il Piano, unitamente alle motivazioni addotte per le osservazioni eventualmente non accolte, alla Giunta regionale, che lo approva previa istruttoria delle strutture amministrative regionali competenti in materia di politiche agricole e difesa suolo.
5. Il Piano può essere aggiornato con le stesse procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Piano è attuato sulla base di programmi triennali predisposti dal Consorzio ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
7. Nelle more dell'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio, le opere pubbliche di bonifica sono finanziate con provvedimento della Giunta regionale sulla base di progetti definitivi predisposti e presentati dal Consorzio di bonifica.
8. Decorso il termine di 12 mesi dalla erogazione del finanziamento regionale per la redazione del piano, i Consorzi inadempienti non potranno accedere a contributi regionali o a finanziamenti europei fino alla sua approvazione definitiva.

Articolo 10

(Catasto consortile)

1. I Consorzi hanno obbligo di istituire il catasto consortile, nel quale vanno iscritti tutti gli immobili ricadenti entro il perimetro di contribuenza.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della tenuta degli elenchi di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia del Territorio, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle Conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133, ovvero sulla base della presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore e acquirente.

Articolo 11

(Piano di classifica)



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

1. I Consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel proprio perimetro di contribuenza.
2. Il piano di classifica individua e quantifica i benefici derivanti dalle attività di bonifica alle proprietà dei consorziati, determina le aliquote di contribuenza per ciascuna zona omogenea ai fini del riparto del contributo di bonifica tra i consorziati. Del piano di classifica è parte integrante e sostanziale il perimetro di contribuenza, costruito come linea di inviluppo di tutte le proprietà che ricevono beneficio dalle opere di bonifica.
3. Il piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica è pubblicato nel sito web del Consorzio e nell'albo pretorio consortile entro cinque giorni dall'adozione ed è contemporaneamente trasmesso ai Comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e per l'acquisizione di osservazioni che devono essere rese entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio consortile. Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo pretorio consortile e della trasmissione ai Comuni è data comunicazione con avviso pubblicato nel BURC. Il Consorzio di bonifica esamina le osservazioni al piano di classifica pervenute nel suddetto termine, adegua il piano accogliendo le osservazioni o motivandone il rigetto e lo trasmette alla Regione per l'approvazione.
4. Il Piano di classifica diviene esecutivo con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi nel termine di sessanta giorni. Trascorso il suddetto termine in assenza di motivata richiesta di riesame, il piano si intende approvato.
5. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad aggiornare i piani di classifica nel caso di modifica del comprensorio e comunque almeno ogni dieci anni.
8. Con deliberazione di giunta la Regione approva linee guida per la stesura dei piani di classifica consortili.

Articolo 12
(Piano di gestione)

1. Il Consorzio di bonifica approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il piano annuale di gestione delle opere di bonifica sulla base delle previsioni e degli indirizzi del piano generale di bonifica e del programma triennale di attuazione.
2. Il piano di gestione individua l'ammontare annuo della spesa occorrente per le attività di manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica, per la vigilanza e per il funzionamento delle strutture consortili, da ripartire tra i contribuenti secondo le aliquote stabilite dal piano di classifica.
3. Il piano di gestione è allegato al bilancio preventivo del Consorzio.

Articolo 13



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

(Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica)

1. I costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 2 sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.
2. I costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 3 e comma 10 lett. c), sono finanziati dalla Regione con le risorse pubbliche individuate nella programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo.
3. I costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 4, sono finanziati dalla Regione con le risorse pubbliche individuate nella programmazione regionale di sviluppo rurale.
4. Una quota del 10% del finanziamento regionale è destinata alla compilazione ed aggiornamento dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'art. 9, allo svolgimento di studi e rilevazioni, alla redazione dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.
5. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, la Regione assume a proprio carico le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica e irrigazione, sulla base della media dei consumi dell'ultimo triennio.
6. Al fine di sopperire a particolari difficoltà gestionali e di assicurare le spettanze al personale impegnato negli interventi di bonifica, la Regione eroga ai Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 20 gennaio 2017 n. 3, la quota del 50% del contributo di cui al comma 8 lettera a) della legge regionale 29 luglio 2008 n. 8.

Articolo 14

(Interventi urgenti)

1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano generale di bonifica e di tutela del territorio qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni a persone e immobili.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite su motivata richiesta dei Consorzi, nei limiti delle risorse previste a tal fine dalla programmazione regionale per la difesa del suolo.

Articolo 15

(Concertazione e accordi di programma)

1. I Consorzi di bonifica per attuare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con la Regione e gli Enti locali promuovono le azioni espressamente previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per realizzare in modo integrato e coordinato le azioni di comune interesse e per raggiungere gli obiettivi comuni che rientrano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

Articolo 16

(Attività amministrative)

1. Nello svolgimento delle attività amministrative di competenza, i Consorzi di bonifica operano nel rispetto della legge n. 241/1990 e della normativa regionale.

Articolo 17

(Contratti di fiume)

1. I Consorzi di bonifica e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere contratti di fiume di cui all'articolo 68-bis del D.Lgs. n. 152/2006 mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

TITOLO III

ONERI DI BONIFICA

Articolo 18

(Contributi consortili)

1. I proprietari dei beni immobili che, essendo situati nel perimetro di contribuenza, traggono dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio i benefici di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), b) e c), sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del Consorzio, determinati sulla base del piano di gestione annuo e del riparto stabilito dal piano di classifica, al netto delle somme erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici.

2. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale, secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi, previa emissione di avviso di pagamento notificato dal Consorzio o dall'agente incaricato della riscossione.

3. Negli avvisi di pagamento notificati i Consorzi di bonifica devono indicare gli estremi di adozione, pubblicazione e approvazione del piano di classifica, l'identificazione catastale dell'immobile cui si riferisce l'avviso, la tipologia del beneficio arrecato dalle opere di bonifica, la quantificazione del beneficio e dell'aliquota di contribuenza. Il contributo di disponibilità irrigua è determinato sulla base dell'indice di beneficio irriguo fissato dal piano di classifica e in proporzione alla superficie fondiaria servita. Al fine di favorire un uso sostenibile della risorsa idrica i Consorzi di Bonifica possono determinare indici di beneficio irriguo differenziati per fasce di idroesigenza determinate in funzione delle colture praticate e del tipo di somministrazione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

4. In presenza di più immobili facenti capo a un unico contribuente si emette un unico avviso di pagamento.
5. In presenza di comproprietà si emette un unico avviso intestato al primo dei proprietari risultanti dalla visura catastale.

Articolo 19

(Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi)

1. Chiunque utilizza opere di bonifica per il collettamento di scarichi di acque reflue depurate o meteoriche provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio, in ragione del beneficio ottenuto e in proporzione alla portata di acqua scaricata. Il contributo è determinato sulla base di indici di beneficio di collettamento stabiliti dal piano di classifica.
2. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 1, salvo quanto dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 1, i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 155 del D. Lgs. 6 aprile 2006 n. 152, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato in forza di convenzione sottoscritta con l'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 o, sino a che essi non siano stati individuati e non siano operanti, i Comuni e gli altri enti competenti, che nell'ambito dei servizi affidati utilizzano opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi di acque reflue depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono obbligati a contribuire alle spese di cui al comma 1. Il contributo è determinato dal piano di classifica in proporzione ai volumi di acque reflue e acque di prima pioggia depurate immessi nelle opere pubbliche di bonifica.
4. I Comuni, che utilizzano opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi di acque meteoriche, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono obbligati a contribuire alle spese di cui al comma 1. Il contributo è determinato dal piano di classifica in proporzione ai volumi di acque meteoriche, al netto delle acque di prima pioggia, immessi nelle opere pubbliche di bonifica.

TITOLO IV

USO SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA

Articolo 20

(Risparmio idrico)



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

1. Al fine di quantificare, monitorare e contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, la Regione interviene, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi, con appositi stanziamenti:

- a) per finanziare l'ammodernamento degli impianti di adduzione e di distribuzione anche mediante l'installazione di apparecchiature che tendono ad evitare perdite d'acqua nelle infrastrutture irrigue e per l'inserimento lungo le reti e nei punti di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione delle portate;
- b) per consentire ai Consorzi lo svolgimento di attività di assistenza tecnica irrigua che, attraverso idonei modelli di stima, sistemi di telecontrollo e di divulgazione, facilitino l'uso corretto e ottimale della risorsa idrica (fabbisogni irrigui delle colture, numero e modalità degli interventi irrigui), anche attraverso l'utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture.

Articolo 21

(Emergenza idrica)

1. Ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse idriche, anche ai fini della ripartizione dei volumi disponibili.

TITOLO V

ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 22

(Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio)

- 1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.
- 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da:
 - a) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di Agricoltura, Difesa suolo e Lavori Pubblici, o loro delegati;
 - b) tre esperti di comprovata esperienza in materia di irrigazione, bonifica e difesa suolo designati dalla Giunta Regionale;
 - c) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore firmatarie dei CCNL;



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

- d) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti dei Consorzi di bonifica designati dall'ANBI Campania.
- 3. Può partecipare ai lavori della Consulta, su invito del Presidente, un rappresentante del Garante del contribuente della Regione.
- 4. Un funzionario regionale espleta le mansioni di segretario della Consulta.
- 5. I componenti previsti dal comma 2, lett. c) e d) sono designati dalle rispettive strutture regionali delle Organizzazioni sindacali e professionali.
- 6. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, e non dà diritto ad indennità, gettoni di presenza e rimborso spese.
- 8. La Consulta è insediata se sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
- 9. Il funzionamento della Consulta è garantito dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura, con le risorse umane e finanziarie disponibili, senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
- 10. La Consulta si esprime su ogni aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica, di difesa del suolo e di irrigazione sottoposto al suo esame.
- 11. La Consulta si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque non meno di due volte all'anno.

Articolo 23
(Organi consortili)

- 1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti.
- 2. L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i proprietari di immobili racchiusi nel perimetro di contribuenza. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal numero di membri previsto nello Statuto del Consorzio, comunque non superiore a cinque.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

4. Il Presidente è eletto, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione, presiede il Consiglio stesso ed esercita la rappresentanza legale del Consorzio, oltre tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da altro consigliere secondo le previsioni statutarie.
6. Al Presidente spetta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque non superiore all'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione da diecimila a trentamila abitanti.
7. La somma dei compensi mensili dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione non può superare l'indennità mensile riconosciuta al Presidente. Hanno diritto a compenso soltanto due consiglieri, nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.
8. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
9. Il Revisore dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; resta in carica per cinque anni e il suo incarico non è rinnovabile.
10. Al Revisore dei conti spettano le indennità fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 20 maggio 2005 per i Revisori dei conti dei comuni con popolazione da 20.000 abitanti fino a 59.999 abitanti, con l'esclusione delle maggiorazioni previste dall'articolo 1 del medesimo Decreto.
11. Le modalità di elezione e di revoca degli organi, il loro funzionamento e le rispettive competenze sono definite nello Statuto del Consorzio, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
12. Gli organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica non interessati dai provvedimenti di fusione di cui all'articolo 35 rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

Articolo 24

(Statuto)

1. All'approvazione degli Statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei Consorzi, si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi.
2. Lo Statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articoli del presente Titolo, stabilisce tra l'altro:
 - a) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;
 - c) l'attribuzione delle competenze agli organi del Consorzio;
 - d) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere di amministrazione e di revisore dei conti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29;
 - e) i criteri di composizione delle fasce di contribuzione ai fini della elezione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua entrata in vigore, i Consorzi di Bonifica adeguano il loro Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione, che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Articolo 25

(Assemblea dei Consorziati ed elezioni consortili)

1. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto del Consorzio, che godono dei diritti civili e sono obbligati a pagare i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 18.
2. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea, su loro richiesta, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro di contribuzione che, per norma di legge o per contratto, siano o tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione.
3. Il Consorzio, secondo le modalità previste dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo l'articolo 26, costituito dai consorziati indicati ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali sono indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
5. Per le persone giuridiche sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali, a meno che, con apposito provvedimento dei rispettivi organi, non siano designati altri soggetti.
6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è depositata a pena di decadenza entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Articolo 26

(Elezioni consortili)

1. Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.
5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
6. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono desunti dagli elenchi della contribuenza consortile approvati nell'anno precedente a quello in cui sono indette le elezioni.
7. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.
9. Se in una delle fasce il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle diecimila unità, per la presentazione delle liste dei candidati saranno sufficienti 200 consorziati.
10. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. Il numero degli eletti per ciascuna fascia è proporzionale al peso contributivo di quella fascia rapportato al totale della contribuenza.
11. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
12. A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili e in regola con il pagamento degli stessi nei cinque anni precedenti la convocazione dell'assemblea hanno diritto di elettorato, attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
2. Ogni consorziato ha diritto di voto, nel rispetto dei principi e dei criteri posti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 (Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454).
3. Ogni avente diritto al voto lo esercita nella sezione in cui risulta maggior contribuente e può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
4. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
5. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, comprensiva della quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, tenuto a dichiarare l'inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
6. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.
8. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo, in luogo del proprietario, sempre che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti nei cinque anni precedenti la convocazione dell'assemblea.
9. Qualora il consorziato ai sensi del comma 1 abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei commi da 2 a 8, di società, comunioni o altre persone giuridiche, eserciterà il diritto di voto sia per sé che per gli organismi rappresentati.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati all'albo consortile entro non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni.
2. I relativi verbali sono inviati entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni alla struttura amministrativa regionale competente.
3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.
4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi quaranta giorni.
5. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.

Articolo 29

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:
 - a) gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti;
 - c) gli interdetti dai pubblici uffici;
 - d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
 - g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
 - h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
 - l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano l'incompatibilità e, se non rimosse, la decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vice-presidente della Giunta provinciale, sindaci dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidenti degli enti strumentali della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

Articolo 30

(Prorogatio)

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato agli organi del Consorzio si applica la disciplina della prorogatio di cui alla Legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).
2. Decorso il termine ordinario del mandato di cui al comma 1, qualora non si sia provveduto allo svolgimento delle elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione, la Regione, previa diffida, procede con decreto presidenziale alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di provvedere all'amministrazione ordinaria del Consorzio e alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi entro sessanta giorni.

Articolo 31

(Vigilanza e controllo sugli atti)

1. La vigilanza sull'attività e il controllo sugli atti dei Consorzi è esercitata dalle strutture amministrative regionali in materia di infrastrutture rurali e difesa del suolo, per le rispettive competenze.
2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta regionale, sulla base della verifica della loro coerenza con gli indirizzi regionali e del corretto utilizzo dei fondi e dei contributi assegnati dalla Regione, le deliberazioni consortili concernenti:
 - a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) l'assunzione di prestiti e mutui;
 - d) i ruoli di contribuenza;
 - e) i regolamenti;
 - f) i piani di organizzazione variabile del personale;
3. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione delle deliberazioni di cui al comma 2 e in assenza di richieste di modifiche ed integrazioni o in assenza di pronuncia della Giunta regionale, le stesse si intendono approvate.
4. Le strutture amministrative regionali di cui al comma 1 possono richiedere chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie per accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del Consorzio di bonifica.
5. In caso di gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e decreta la nomina di un Commissario straordinario, che assume la pienezza dei poteri del consiglio di amministrazione fino alla scadenza del mandato.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

6. Il Commissario straordinario, entro il termine indicato nel decreto di nomina, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Al Commissario straordinario, per l'espletamento dell'incarico, è corrisposto dal Consorzio un emolumento pari a quello previsto per il Presidente, di cui all'articolo 23 comma 6.

Articolo 32

(Pubblicazione atti)

1. Gli atti degli Organi consortili sono pubblicati nell'albo e sul sito istituzionale del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di almeno dieci giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione, per un periodo di almeno dieci giorni consecutivi.

3. Si applicano ai Consorzi di bonifica le disposizioni relative alle pubblicazioni degli atti contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Articolo 33

(Trasparenza e informazione)

1. Nell'attività amministrativa, nella programmazione ed esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di bonifica operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione.

2. I Consorzi di bonifica assicurano l'informazione ai consorziati e al pubblico mediante comunicazione e pubblicazione dei documenti e delle notizie sul proprio sito web sugli albi pretori dei Comuni e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.

3. I Consorzi di bonifica garantiscono l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, nel rispetto delle leggi vigenti.

4. I Consorzi di bonifica provvedono all'elaborazione di atti, piani e regolamenti previsti dalla disciplina vigente per la prevenzione e la lotta alla corruzione.

Articolo 34

(Controllo di gestione)

1. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione, quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati mediante una verifica



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. I Consorzi di bonifica prevedono nello Statuto le modalità di controllo interno sull'andamento economico-finanziario dell'Ente.

TITOLO V

RIORDINO TERRITORIALE E RISANAMENTO FINANZIARIO DEI CONSORZI BONIFICA

Articolo 35

(Fusione di Consorzi)

1. Nel caso in cui è disposta la fusione di due o più Consorzi, la Regione dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei suddetti Consorzi e nomina un commissario straordinario con l'incarico di procedere alla costituzione del nuovo consorzio derivante dalla fusione.
2. Il commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, effettua la ricognizione di tutti i rapporti patrimoniali, di quelli relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del nuovo Consorzio e predispose una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo Consorzio.
3. La ricognizione e la relazione, unitamente al parere del Revisore dei Conti dei Consorzi interessati dalla fusione, sono trasmessi entro i successivi dieci giorni alla Giunta regionale, che li approva nei trenta giorni dalla data di ricezione. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURC entro dieci giorni dalla data di adozione.
4. Fino alla costituzione dei nuovi Consorzi, i Consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio stagionale, né disporre promozioni.
5. I Consorzi derivanti dalla fusione di preesistenti Consorzi di bonifica sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 3.
6. Dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cui al comma 5:
 - a) diviene efficace la ridelimitazione comprensoriale;
 - b) sono soppressi i Consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo Consorzio;
 - c) diviene efficace la costituzione del nuovo Consorzio;
 - d) sono trasferiti al nuovo Consorzio i patrimoni e i rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi soppressi, ivi inclusi le concessioni e gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

lavoro a tempo indeterminato. Il personale conserva l'anzianità di servizio maturata ed il trattamento economico e giuridico in godimento presso i Consorzi di provenienza.

7. Il Commissario straordinario:

- a) assume la temporanea gestione del nuovo Consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre un anno dalla sua costituzione;
- b) provvede alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla data di costituzione del nuovo Consorzio;
- c) provvede, entro centoventi giorni dalla data di costituzione, all'adozione dello Statuto del nuovo Ente, adeguandolo alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

8. La riscossione dei contributi consortili di cui agli articoli 18 e 19 continua a effettuarsi in base ai piani di classifica degli immobili adottati dai preesistenti Consorzi fino all'approvazione del piano di classifica del nuovo Ente.

Articolo 36

(Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario)

- 1. I benefici economici previsti dalla presente legge non si estendono ai Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario.
- 2. I Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario il cui territorio di attività rientra, in tutto o in parte, in uno dei comprensori di bonifica, possono chiedere di essere accorpati al relativo Consorzio di bonifica. L'accorpamento è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso del Consorzio di bonifica.
- 3. Il Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario, previa intesa con il Consorzio di bonifica incorporante, trasferisce a quest'ultimo, entro sei mesi dalla deliberazione di autorizzazione, le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione e quant'altro specificato nell'intesa.
- 4. Il Consorzio di bonifica incorporante è tenuto a garantire sul territorio l'attività di irrigazione precedentemente svolta dal Consorzio irriguo assorbito, fermo restando che restano a carico dei contribuenti del Consorzio irriguo da incorporare tutti gli oneri relativi alle rispettive opere.

Articolo 37

(Risanamento finanziario)



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

1. I Consigli di Amministrazione di cui all'articolo 23 o i Commissari straordinari di cui all'art. 31 trasmettono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura amministrativa regionale competente, un'apposita indagine finanziaria concernente l'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica e la certificazione del relativo ammontare. L'indagine deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di Bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;
- b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;
- c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;
- d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
- e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

2. Qualora a seguito dell'indagine finanziaria la Regione accerti una situazione di dissesto o di grave difficoltà finanziaria del Consorzio, invita i soggetti di cui al comma 1 a redigere un apposito piano di risanamento finanziario. All'esito dell'esame dei Piani di risanamento finanziario, la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, con disegno di legge, propone al Consiglio regionale le modalità da seguire per il risanamento finanziario dei Consorzi.

1. La Giunta regionale provvede entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad aggiornare l'indagine di cui all'art. 37, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e) della Legge regionale n. 4/2003, finalizzata all'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica e alla certificazione del relativo ammontare.

2. La Giunta regionale, sulla base dei dati risultanti dall'indagine di cui al precedente comma 1, che deve essere ultimata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la massa passiva netta registrata risulti di entità tale da non potere essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile e sentito il Consorzio interessato, adotta nei successivi sei mesi un piano di intervento finanziario contenente le modalità, i termini e le condizioni per il risanamento o la riduzione della massa passiva gravante sul bilancio di ciascun Ente, articolato in più misure e graduato nel tempo.

3. L'applicazione del piano è comunque subordinata alla formale delibera di approvazione del Consorzio interessato, nonché all'adozione, da parte del medesimo Consorzio, di provvedimenti tesi alla riduzione dei costi di funzionamento, all'effettivo recupero dei crediti esigibili ed alla vendita degli immobili alienabili in quanto non strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

4. Il piano di risanamento è sottoposto quindi al Consiglio regionale per le determinazioni di carattere normativo e finanziario.

5. Nell'ipotesi di fusione di cui al precedente art. 35, fino all'insediamento degli organi di amministrazione ordinaria del nuovo Consorzio, la gestione dell'Ente, per le finalità del presente articolo, resta affidata al commissario straordinario.

TITOLO VII
NORME FINALI E NORME FINANZIARIE

Articolo 38

(Norme di rinvio e abrogazioni)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regio decreto n. 215/33 e dal D.Lgs. 152/2006. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è abrogata.
2. È abrogato il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002).

Articolo 39

(Norme finanziarie e norme finali)

1. Agli oneri della presente legge si fa fronte mediante le risorse stanziare nel bilancio 2021/2023. Per l'annualità 2021 si fa fronte mediante riprogrammazione delle residue risorse allocate alla Missione 16, Programma 1, Titoli 1 e 2, e alla Missione 9, Programma 1, Titoli 1 e 2.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022 si fa fronte agli oneri:
 - a) per l'acquisizione delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 13, comma 5, con uno stanziamento annuo di euro 30000 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1;
 - b) per le più urgenti attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica idraulica di cui all'art. 13 comma 2, con uno stanziamento annuo di euro 50000 sulla Missione 9, Programma 1, distinto in euro 50000 sul Titolo 1 (manutenzione straordinaria) e euro 50000 sul Titolo 2 (altre spese);
 - c) per le attività di manutenzione straordinaria delle opere irrigue di cui all'articolo 13 comma 3, con uno stanziamento annuo di euro 50000 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2;



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare del Partito Democratico

d) per le attività di cui all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5 e per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 9, con uno stanziamento di euro 50000 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.